

**Decreto-Legge PNRR: le misure in materia di lavoro**  
5 marzo 2024

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante **“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”**.

Di seguito, le principali misure in materia di lavoro:

1. **rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare.** In tale ambito, è previsto l’**inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura**, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all’**aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi**. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene **estesa la responsabilità solidale** tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, **anche alla figura dell’appaltatore fittizio**, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

- È previsto, per il periodo **dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025**, l’**esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi** a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di **assistente a soggetti anziani**, con una età anagrafica di **almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento**.
- È introdotto, a partire **dal 1° ottobre 2024**, un **nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** (c.d. **patente a crediti**), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un **punteggio iniziale di 30 crediti** che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere **riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza**. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
- **Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato.** In particolare, sono introdotte le seguenti misure:

- **“Lista di conformità INL”**. Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di

lavoro cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

- **Verifica di congruità del costo della manodopera.** Viene introdotto nell'ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

- **Compliance aziendale.** Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell'azienda e di favorire nel contempo l'emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. "ravvedimento operoso" nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell'ente impositore.

- **Potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell'INL e del contingente dell'Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,** con la possibilità di:

- **prorogare** fino al 31 dicembre 2025 **le facoltà assunzionali** già previste per l'INL;

- autorizzare, per gli anni 2024-2026, l'assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (**250 unità**), altamente professionalizzato, **nell'area vigilanza tecnica** (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;

- rafforzare il contingente di personale appartenente all'**Arma dei Carabinieri** per la tutela del lavoro (**50 unità**);

- versare una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposito capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.

Per tutti i dettagli, consulta il [Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#).